

Legge regionale 15 dicembre 2006 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 04/01/2007

Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1.La Regione, nell'ambito delle azioni finalizzate al contenimento del costo dell'approvvigionamento energetico, promuove la costituzione e sostiene il funzionamento di società cooperative, denominate Gruppi d'Acquisto, che perseguano lo scopo di ridurre il prezzo d'acquisto dell'energia elettrica e del gas delle utenze domestiche.

2.Il Gruppo d'Acquisto la cui attività è disciplinata dalla presente legge è di seguito denominato in breve <<Gruppo>>.

3.Il Comitato Regionale di Vigilanza di cui all'articolo 4 è di seguito denominato in breve <<CRV>>.